

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1481)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati nella seduta
del 10 dicembre 1965 (V. Stampato n. 2818)*

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(REALE)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 10 dicembre 1965*

Proroga di talune disposizioni in tema di locazione di immobili urbani

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I contratti di locazione e di sublocazione di immobili urbani, già prorogati dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 dicembre 1964, numero 1356, convertito nella legge 19 febbraio 1965, n. 30, sono ulteriormente prorogati fino al 30 giugno 1966.

Art. 2.

Per quanto non previsto dall'articolo precedente, continuano ad osservarsi, in quanto applicabili, le norme della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, escluso ogni ulteriore aumento dei canoni.

Art. 3.

Il termine del 31 dicembre 1965, di cui alle disposizioni del primo e secondo comma dell'articolo 1 della legge 1° ottobre 1965, numero 1110, è prorogato al 30 giugno 1966.

Art. 4.

Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1966.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.